

Frequently Asked Questions (FAQ)

Basilea III

(Aggiornato al 10 maggio 2013)

L'implementazione a livello nazionale di Basilea III è disciplinata dall'Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) del Consiglio federale. Le spiegazioni tecniche corredate delle prescrizioni dettagliate sono illustrate nelle circolari della FINMA concernenti i seguenti ambiti: rischi di credito, rischi di mercato, rischi operativi, obblighi di pubblicazione in materia di fondi propri, ripartizione dei rischi e fondi propri computabili. La circolare sui rischi di credito rinvia inoltre direttamente ai requisiti minimi (in inglese) del Comitato di Basilea per quanto riguarda l'approccio *Internal Ratings-based* (IRB) e le posizioni di cartolarizzazione e si limita a ulteriori precisioni necessarie.

Le risposte alle questioni di interpretazione di Basilea III vengono riportate regolarmente dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nelle liste di FAQ in inglese, tedesco, francese e italiano.

- Basilea III – fondi propri computabili: <http://www.bis.org/publ/bcbs211.htm>
- Basilea III – rischi di credito di controparte: <http://www.bis.org/publ/bcbs235.htm>

Queste pubblicazioni ufficiali sono parte integrante di Basilea III, pertanto hanno validità ai fini dell'implementazione nazionale di Basilea III e devono essere prese in considerazione nel calcolo dei fondi propri computabili o necessari. Per le domande che non sono già state trattate nelle liste di FAQ del Comitato di Basilea, la FINMA pubblica una propria lista di domande e risposte sul corpus normativo di Basilea III. All'occorrenza il presente elenco FAQ sarà aggiornato. In futuro la lista di FAQ su Basilea II già pubblicata in passato sarà integrata nella presente lista. La lista di FAQ della FINMA sul tema di Basilea II risponde alle domande poste finora su Basilea III. Chiarisce inoltre alcuni punti che sono stati identificati nel quadro di un processo di garanzia della qualità realizzato dalla FINMA, segnatamente nel contesto di un'autovalutazione dell'implementazione di Basilea III in Svizzera in base al principio di «Basilea puro». Tale autovalutazione è avvenuta nel quadro del «Regulatory Consistency Assessment Programme» (RCAP) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Se necessario, la FINMA procederà ad aggiornare le proprie circolari nel secondo semestre del 2013 per integrare le precisazioni; le circolari aggiornate entreranno in vigore il 1° gennaio 2014. Per quanto riguarda l'OFoP, la FINMA intende sottoporre al Consiglio federale una domanda affinché i cambiamenti proposti vengano attuati alla prossima occasione.

Gli articoli e i numeri marginali da adeguare sono menzionati e le modifiche proposte sono scritte *in corsivo*. I riferimenti indicati con [§xx], {§xx} o (§xx) rimandano alla versione originale dei requisiti minimi di Basilea, cioè ai testi su Basilea II, II.5 e III. La stessa convenzione viene impiegata anche nelle circolari FINMA (cfr. p. es. Circ. FINMA 08/19, nm. 2–2.3).

A. Comprova dei fondi propri

Le domande e le risposte qui riportate si riferiscono alla comprova dei fondi propri pubblicata dalla BNS nella versione 2.0 del 2.4.2013.

Alcuni errori di implementazione nella prima versione del «release 2.0» sono stati nel frattempo corretti (v. sezione A «Comprova dei fondi propri», domande 8–11). Nel «release 2.1», anch'esso già pubblicato, oltre alla correzione di questi errori sono state apportate ulteriori modifiche. Per la descrizione di tali modifiche si consultino i relativi commenti riportati nel «release 2.1». Il «release 2.1» deve essere impiegato per i dati dal 30.6.2013, mentre il «release 2.0» per i dati al 31.3.2013.

- 1. Modulo CVA colonna 01 – riga 3: partiamo dal presupposto che il CVA sia un ulteriore requisito di fondi propri per la nostra banca che si aggiunge all'EAD per i derivati. Nella formulazione di cui alla riga 3 si parla tuttavia di «outstanding EAD (net of CVA)». Bisogna quindi riportare EAD + CVA alla riga 1 e EAD – CVA alla riga 3?**

Bisogna distinguere fra CVA come adeguamenti all'attuale valore di mercato (o «fair value») dei contratti derivati e i requisiti di fondi propri CVA, che in effetti costituiscono un ulteriore requisito di fondi propri per il rischio di CVA futuri (cfr. nm. 392 della Circ. FINMA 08/19). È possibile che la banca non apporti tali adeguamenti di valore dei derivati e che, di conseguenza, i relativi CVA siano pari a zero. Il requisito CVA può tuttavia essere superiore a zero.

Nel modulo CVA riga 01 – colonna 3 si tratta degli attuali adeguamenti di valore (credit valuation adjustments) («current incurred CVA») che possono essere dedotti dall'EAD (conformemente alla Circ. FINMA 08/19 nm. 380.1). Alla riga 1 deve pertanto essere riportato l'EAD e alla riga 3 l'EAD meno il «current incurred CVA».

- 2. Modulo CASABISIRB, colonna 01 - riga 467: in questa cella devono essere riportati i «Minimum capital requirements for credit valuation adjustments (CVAs)» che provengono dalle nostre attività su derivati. Ciò significa che il CVA non deve essere riportato nei moduli da CRSABIS_01 a CRSABIS_07 e deve essere riportato un solo importo nei moduli CASABISIRB e CVA? Si pone una domanda analoga in relazione alle transazioni con CCP: devono essere riportate nel modulo CRSABIS_01 o al punto 2.1.4 del modulo CASABISIRB?**

Esatto.

Il requisito di fondi propri CVA deve essere riportato unicamente nei moduli CASABISIRB e CVA e non nei moduli da CRSABIS_01 a CRSABIS_07.

Ugualmente le transazioni con CCP non devono essere riportate nei moduli CRSABIS_01 ecc. Tali requisiti devono essere indicati unicamente al punto 2.1.5 del modulo CASABISIRB. La posizione 2.1.4 è riservata alle esposizioni sotto forma di fondi di inadempienza delle CCP.

3. **Per quanto riguarda i requisiti di fondi propri CVA, esiste uno specifico modulo CVA nel quale però non devono essere riportati i requisiti di fondi propri. È corretto indicare i requisiti di fondi propri concernenti le esposizioni FX Forward nel modulo CRSABIS in base alla formula «Positive Replacement Value + Add-on + CVA charge», in funzione alla controparte interessata? È pertanto corretto che il modulo CVA riporta informazioni supplementari?**

Il modulo CVA contiene diverse informazioni supplementari sui rischi di credito di controparte per SFT e derivati. Nella riga 4 devono essere riportati i requisiti di fondi propri CVA sotto forma di *Risk Weighted Assets* (attivi ponderati in funzione del rischio). Il requisito di fondi propri CVA viene calcolato (a esclusione dell'approccio semplificato in conformità ai nm. 403-407 della Circ. FINMA 08/19) a livello di portafoglio e quindi non può essere ripartito senza problemi su diverse controparti. I moduli CRSABIS riflettono perciò solo gli equivalenti di credito (*Positive Replacement Value + Add-on*) relativi alle controparti interessate, senza tenere conto del requisito di fondi propri CVA. Nel modulo CASABISIRB i punti 2.1.1 oder 2.1.2 riflettono gli equivalenti di credito ponderati per il rischio e il punto 2.1.6 il requisito di fondi propri CVA.

4. **I requisiti di fondi propri non riferiti a controparti vengono riportati unicamente nel modulo CASABISIRB e non devono essere riportati in nessun altro modulo: è corretto?**

Sì, è corretto.

5. **Art. 69 OFoP – Borse e stanze di compensazione: dove devono essere riportate le posizioni secondo l'allegato 2, posizione 6.2 (ponderazione del rischio 2%)?**

Queste posizioni non vengono riportate nei moduli dettagliati e poi trasferite nei moduli CASABISIRB o CASACH («moduli CA»), bensì direttamente nei moduli CA. Cfr. punto 2.1.4.1.

6. **Art. 76 OFoP – Posizioni da transazioni non regolate: dove devono essere riportate le posizioni di cui al capoverso 2 lettera b (ponderazione del rischio 1250 %)?**

Queste posizioni non vengono riportate nei moduli dettagliati e poi trasferite nei moduli CASABISIRB oder CASACH («CA-Formulare»), bensì direttamente nei moduli CA. Cfr. punto 2.1.3.2.

7. **L'attribuzione di una ponderazione del 10% alle operazioni pronti contro termine conformemente al nm. 128 della Circ. FINMA 08/19 non è attualmente possibile nel modulo CRSABIS, in quanto non esiste una riga per la ponderazione del 10%.**

Nei moduli manca una riga per la ponderazione del rischio del 10%. È previsto un adeguamento in un momento successivo. Per intanto la posizione può essere riportata come segue, al fine di ottenere una ponderazione del 10%: la posizione è ripartita per metà sulle righe delle ponderazioni del rischio dello 0% e del 20%.

8. Il contenuto del punto 1.1.1.6 (riga 246) nei moduli CASABISIRB e CASACH viene calcolato mediante una formula.

Questa formula è sbagliata; il contenuto del punto 1.1.1.6 (riga 246) deve essere registrato a mano e l'importo ottenuto deve sostituire quello generato dalla formula.

Questo errore è già stato corretto nella versione attuale di «release 2.0».

9. La registrazione corretta del punto 2.1.1.1.0.4 del modulo CASABISIRB genera un errore a livello di coerenza.

Esatto, è stato commesso un errore nel momento in cui è stato allestito il modulo CASABISIRB. Si tratta di un test per sapere se il valore di cui al punto 2.1.1.1.0.4 (riga 101) è uguale a quello della riga 015 del modulo CRSABIS. Questo test è sbagliato; si dovrebbe testare se il valore di cui al punto 2.1.1.1.0.4 (riga 101) corrisponde alla somma dei valori delle righe 015 e 017 del modulo CRSABIS. Fino a che questo errore non sarà corretto, al punto 2.1.1.1.0.4 (riga 101) di CASABISIRB devono essere riportati solo i crediti in sofferenza con una ponderazione del rischio di 100%.

Questo errore è già stato corretto nella versione attuale di «release 2.0».

10. La registrazione corretta del punto 2.1.1.1.0.5 del modulo CASACH genera un errore a livello di coerenza.

Esatto, è stato commesso un errore nel momento in cui è stato allestito il modulo CASACH. Si tratta di un test per sapere se il valore di cui al punto 2.1.1.1.0.5 (riga 101) è uguale a quello della riga 018 del modulo CRSACH. Questo test è sbagliato; si dovrebbe testare se il valore di cui al punto 2.1.1.1.0.5 (riga 101) corrisponde alla somma dei valori delle righe 018 e 021 del modulo CRSACH. Fino a che questo errore non sarà corretto, al punto 2.1.1.1.0.5 (riga 101) di CASACH devono essere riportati solo i crediti in sofferenza con una ponderazione del rischio di 100%.

Questo errore è già stato corretto nella versione attuale di «release 2.0».

11. Il calcolo automatico dei punti 3.1.1 (riga 478), 3.1.2 (riga 479), 3.2.1 (riga 481), 3.2.2 (riga 483), 3.2.6 (riga 490) e 3.2.7 (riga 492) dei moduli CASABISIRB e CASACH è errato: indica un importo troppo modesto del fattore 100.

Esatto, è stato commesso un errore nel momento in cui sono stati allestiti i moduli CASABISIRB e CASACH. Il numero calcolato automaticamente deve essere moltiplicato per 100 e riportato manualmente. Devono essere ignorati eventuali messaggi di errore.

Questo errore è già stato corretto nella versione attuale di «release 2.0».

B. Fondi proprii computabili

1. **Che cosa si intende con l'espressione «detenzione indiretta di strumenti di fondi propri», che deve essere riportata alla stregua della detenzione diretta (articolo 32 lett. h, art. 34 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 OFoP)?**

Questo punto viene precisato nella Circ. FINMA 13/1 mediante un nuovo nm. 121a del seguente tenore:

In conformità al §80 del dispositivo normativo di Basilea III, nota a piè di pagina 26, e alla FAQ 15 del Comitato di Basilea (concernente i §78-89), per posizioni indirette si intendono le esposizioni o parti di esposizioni che, in caso di perdita di valore di una posizione diretta, comportano per la banca una perdita sostanzialmente equivalente a quella di valore della posizione diretta. In altre parole, una posizione indiretta deve essere riportata se esiste una stretta correlazione fra il cambiamento di valore di un'esposizione indiretta e il cambiamento di valore di una detenzione diretta di uno strumento di capitale proprio.

2. **L'art. 52 OFoP prevede di riportare la «potenziale detenzione futura di strumenti propri di capitale in ragione dell'obbligo contrattuale di acquisto» come previsto dal §78 di Basilea III?**

Sì. Non abbiamo identificato casi di obblighi contrattuali d'acquisto di strumenti propri di capitale che non rientrerebbero negli esempi riportati nel calcolo delle posizioni nette secondo l'articolo 52 OFoP. Per togliere ogni dubbio, nella Circ. FINMA 13/1 verrà inserito un nuovo nm. 177a, formulato come segue:

Nel quadro del calcolo della posizione netta, la banca deve determinare se, oltre agli esempi espressamente citati nell'art. 52 OFoP, esistono altri obblighi contrattuali per l'acquisto di strumenti propri di capitale e – all'occorrenza – deve tenerne conto.

3. **Nel quadro delle deduzioni con franchigia occorre riportare ogni tipologia di detenzione di strumenti di capitale proprio (diretto, indiretto e sintetico) di imprese del settore finanziario?**

Sì. Questo punto sarà chiarito introducendo una nuova formulazione del nm. 118 della Circ. FINMA 13/1, eventualmente in un nuovo nm. 118a. Poiché l'art. 52 cpv. 2 OFoP definisce già abbastanza chiaramente le tre varianti di un'«esposizione» mediante i termini «indiretto e sintetico» in via complementare alla detenzione diretta che costituisce la situazione di partenza implicita del paragrafo, una ripetizione nell'art. 36 OFoP non risulta giuridicamente appropriata. Nell'art. 38 cpv. 2 OFoP, invece, l'assenza del termine «sintetico» come complemento a «diretto e indiretto» è frutto di una svista che sarà corretta alla prossima occasione.

4. Quali sono gli strumenti di capitale autorizzati da Basilea III nel *Common Equity Tier 1* (CET1) per le banche attive a livello internazionale nella forma giuridica di società per azioni?

Il §53 di Basilea III sottolinea che le banche attive a livello internazionale sotto forma di società per azioni devono soddisfare i requisiti di CET1 unicamente tramite azioni ordinarie come strumento di capitale. Alla luce di questa asserzione, nella Circ. FINMA 13/1 sarà aggiunto un nuovo nm. 13a per precisare tale concetto:

Per quanto riguarda le banche/i gruppi finanziari sottoposti alla sua vigilanza che sono costituiti in società anonime e quotate nella borsa svizzera o su un altro mercato straniero con regolamentazione equivalente, la FINMA non intende riconoscere come CET1 (fondi propri di base di qualità primaria) altri strumenti di capitale sociale oltre alle azioni ordinarie.

5. Come devono essere ripartite le attività fiscali differite (*deferred tax liabilities*, DTL) sui due elementi di DTA in conformità all'OFoP (art. 32 lett. d e art. 39 cpv. 1 lett. b), purché siano autorizzate alla compensazione con attività fiscali differite (*deferred tax assets*, DTAs)?

L'OFoP non contiene indicazioni conclusive sulla maniera di procedere. Nella Circ. FINMA 13/1 sarà introdotto un nuovo nm. 107a che svolgerà una funzione di chiarimento e sarà formulato come segue:

*Le DTL che possono essere compensate da DTA devono escludere gli importi già presi in considerazione nel quadro della definizione dell'importo determinante ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 e dell'art. 32 OFoP, per esempio l'avviamento (*goodwill*), i valori immateriali o i crediti iscritti a bilancio relativi a fondi previdenziali a prestazione definita. Qualora le DTA siano compensate da DTL, la loro ripartizione deve avvenire in maniera proporzionale (rapporto degli importi delle due categorie di DTA) sui DTA che sono sottoposti a soglie e a quelli che rientrano interamente nella deduzione del CET1.*

6. Nel luglio 2012 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato una revisione del §75 di Basilea III concernente il trattamento degli adeguamenti di valore a livello contabile degli impegni risultanti da contratti derivati in ragione di una modifica della propria solvibilità. Dove è disciplinato questo concetto nelle prescrizioni svizzere?

La nuova norma (<http://www.bis.org/press/p120725b.htm>) non figura nella regolamentazione svizzera per il semplice fatto che quest'ultima è stata finalizzata prima della pubblicazione della revisione del Comitato di Basilea. Il trattamento richiesto deve pertanto essere introdotto conformemente alle disposizioni transitorie concernenti Basilea III di cui all'art. 142 OFoP («Fase d'introduzione delle correzioni»). Ciò significa che un'eventuale deduzione CET1 degli adeguamenti di valore a livello contabile per gli impegni su derivati in ragione del rischio di credito della banca viene attuata in maniera crescente nell'arco di cinque anni, cominciando nel 2014 con il 20% dell'importo da correggere, con deduzione totale dal 1° gennaio 2018. Pertanto, la nuova regolamentazione non ha un impatto effettivo nel 2013. Un adeguamento dell'OFoP risulta necessario in quanto le prescrizioni relative agli impegni risultanti da contratti derivati devono essere implementate per tutte le banche. Inoltre, le correzioni apportate nel quadro nell'opzione del *fair value* (se vengono impiegati gli standard contabili internazionali ricono-

sciuti) non riguardano i contratti derivati. Come soluzione transitoria sarà introdotto un nuovo nm. 147 della Circ. FINMA 13/1 del seguente tenore:

Per quanto riguarda gli impegni risultanti da derivati, devono essere esclusi tutti gli adeguamenti di valore risultanti dal rischio di credito della banca stessa. La compensazione di adeguamenti di valore in ragione del rischio di credito della banca stessa con adeguamenti di valore in ragione del rischio di credito delle controparti non è consentita.

C. Fondi propri necessari – rischi di credito

- 1. Una banca negozia prodotti derivati in borsa per conto dei suoi clienti. La banca stessa non è membro compensatore (*clearing member*) della controparte centrale (CCP), ma tratta i derivati negoziati in borsa tramite un membro compensatore (una banca). Quali rischi di credito di controparte occorre coprire e dove vengono riportati nella comprova di fondi propri?**

Per quanto riguarda i fondi propri minimi per i rischi di credito di controparte, in linea di massima Basilea III non opera più alcuna distinzione tra OTC (fuori borsa) e derivati negoziati in borsa. Per i rischi di credito di controparte non è determinante se il derivato OTC è negoziato in borsa o fuori borsa, bensì se una controparte centrale (CCP) garantisce o meno l'adempimento degli obblighi del contratto nei confronti della banca.

In linea di massima la banca deve riportare i rischi di credito nei confronti del cliente e i rischi di credito nei confronti del membro di compensazione (o della CCP) e coprirli con fondi propri.

Per quanto riguarda i rischi di credito nei confronti del cliente si applica il nm. 408.19 della Circ. FINMA 08/19 (anche se la banca stessa non è un membro compensatore).

Nei confronti del membro compensatore, la banca è essa stessa cliente e si applicano i nm. 408.20-24 e 408.27 della Circ. FINMA 08/19. Le esposizioni che possono essere ponderate al 2% o 4% in conformità a tali disposizioni sono considerate esposizioni nei confronti della CCP. Esse vengono riportate al punto 2.1.5 della comprova di fondi propri e sono escluse dai requisiti di fondi propri CVA. Le esposizioni che non adempiono le condizioni necessarie vengono riportate come rischi di credito nei confronti del membro compensatore e sottostanno ai requisiti di fondi propri CVA.

- 2. Conformemente alla Circ. FINMA 08/2 (Direttive contabili – banche), i derivati negoziati in borsa per i quali la banca agisce in qualità di commissionaria vengono iscritti a bilancio solo se la perdita giornaliera accumulata (*variation margin*) non è coperta in modo integrale dal margine effettivo iniziale richiesto (*initial margin*). La banca riporta pertanto a bilancio e fuori bilancio unicamente i valori di sostituzione e il volume dei contratti di operazioni OTC. I contratti negoziati in borsa devono comunque essere riportati fra i rischi di credito e figurare nella comprova di fondi propri?**

Indipendentemente dal fatto che siano iscritti a bilancio o meno, per quanto riguarda i fondi propri minimi per i rischi di credito di controparte Basilea III sancisce che i derivati negoziati in borsa devono essere trattati alla stregua dei derivati OTC (cfr. sezione C «Fondi propri necessari – rischi di credito», domanda 1). Tuttavia, per i derivati negoziati in borsa può essere applicata la disposizione transitoria di cui al nm. 410 della Circ. FINMA 08/19.

3. I contratti negoziati in borsa devono essere inclusi nei requisiti di fondi propri CVA se una banca utilizza la disposizione transitoria di cui al nm. 410 Circ. FINMA 08/19?

No. Se una banca applica la disposizione transitoria, i derivati negoziati in borsa possono essere esclusi dal requisito di fondi propri CVA.

Come discusso nel gruppo di lavoro nazionale in merito all'implementazione di Basilea III, la FINMA si riserva il diritto di limitare tale disposizione transitoria per gli istituti in cui i derivati negoziati in borsa sono materiali. Ci si attende che tali istituti non si avvalgano di tale disposizione oppure che se ne avvalgano per il periodo più breve possibile.

4. Come devono essere trattati eventuali saldi attivi di coperture cash in relazione a derivati secondo le disposizioni sui fondi propri e la ripartizione dei rischi (Basilea III) nell'approccio semplice?

Presentiamo la nostra interpretazione del numero marginale 115.0.2 della Circ. FINMA 08/19 mediante il seguente esempio:

A una certa data di riferimento, la banca A presenta un valore di sostituzione positivo netto risultante da derivati di 10 milioni CHF nei confronti della banca B. La banca A ha ottenuto dalla banca B delle garanzie sotto forma di una copertura di *cash collateral* di complessivamente 8 milioni CHF. I due istituti bancari hanno un accordo bilaterale di compensazione in forma scritta per i derivati che soddisfano integralmente i requisiti in conformità al nm. 115.0.2 della Circ. FINMA 08/19. Per semplificare l'esempio vengono tralasciati gli aspetti concernenti i fattori di maggiorazione (*add-on*) e il supplemento di fondi propri CVA.

La nostra interpretazione del trattamento di questo esempio è la seguente:

- a) In ragione delle possibilità di compensazione, la banca A presenta una posizione netta di 2 milioni CHF nei confronti della banca B (valore di sostituzione positivo netto di 10 milioni CHF meno il saldo passivo della copertura *cash collateral* di 8 milioni CHF). Questo vale dal punto di vista sia dei fondi propri sia dei grandi rischi.
- b) In ragione delle possibilità di compensazione, la banca B presenta una posizione netta di CHF 0 nei confronti della banca A (saldo attivo del conto *cash collateral* di 8 milioni CHF meno il valore di sostituzione negativo netto di 10 milioni CHF). Questo vale dal punto di vista sia dei fondi propri sia dei grandi rischi.

Il trattamento delle garanzie ottenute è disciplinato chiaramente negli standard minimi di Basilea e nella Circ. FINMA 08/19. Viene effettuato in base al nm. 200, secondo cui il valore della garanzia (G_A), aggiustato in base all'approccio completo, viene sottratto dall'equivalente di credito (EAD). La parte a) del vostro esempio è quindi corretta. La formula di cui al nm. 200 è stata ripresa dal [§186]. Tuttavia, il

termine $[EAD - G_A]$ deve essere interpretato come $\max[EAD - G_A, 0]$, in quanto il requisito di fondi propri di una posizione non deve essere negativo.

Le garanzie fornite dalla banca possono essere interpretate, dal punto di vista della banca, anche come valori di sostituzione attuali positivi (ai sensi dell'art. 57 OFoP) che, se i requisiti sono soddisfatti, possono essere compensati con altri valori di sostituzione attuali. Pertanto, anche il punto b) del vostro esempio è corretto.

Più precisamente, la formula che risulta dal nm. 200 è la seguente:

$$EAD - G_A = RC + Add-on - G_A = (RC - G_A) + add-on$$

vale a dire che i valori di sostituzione netti RC possono essere compensati con le garanzie G_A (dopo aver applicato un *haircut*), ma nel calcolo dell'*add-on* (v. nm. 51 e 58-63) i valori di sostituzione e i valori nominali vengono considerati *senza garanzie*.

Ovviamente anche le garanzie fornite devono essere aggiustate in base all'approccio globale, viene cioè applicato un *haircut*, nel modo seguente:

$$\text{valore aggiustato} = \text{valore attuale della garanzia fornita} \times (1 + H + H_{FX}).$$

dove H rappresenta l'*haircut* per la garanzia fornita e H_{FX} l'*haircut* per un disallineamento di valuta, nel caso in cui la moneta delle garanzie non corrisponda a quella della compensazione.

Aspetto dei grandi rischi:

OFoP – art. 108 Compensazione:

La compensazione legale e contrattuale (*netting*) di crediti con impegni nei confronti di controparti è ammessa nella medesima misura applicata al calcolo dei fondi propri.

Per le banche che calcolano ancora secondo le "vecchie" prescrizioni (cioè l'approccio AS-CH), si applica ancora l'art. 99 OFoP [versione precedente]:

OFoP[versione precedente] – art. 99 Compensazione:

La compensazione legale e contrattuale (*netting*) di crediti con impegni nei confronti di controparti è ammessa nella medesima misura applicata al calcolo dei fondi propri.

5. **La nostra ipotesi secondo cui le operazioni a pronti contro termine che vengono regolate tramite SIX SIS SA devono essere trattate conformemente all'Allegato 2 punto 6.2 OFoP (con una ponderazione del rischio di 2%) è corretta, o si applica il punto 6.3 (con una ponderazione del rischio di 0%)?**

Né l'uno né l'altro. SIX SIS SA non è una controparte centrale. Si occupa sì del regolamento, ma non garantisce l'adempimento degli obblighi delle operazioni pronti contro termine per l'intera durata del contratto. Pertanto, le operazioni pronti contro termine effettuate tramite SIX SIS SA sono considerate, a livello di dotazione di fondi propri, come operazioni pronti contro termine bilaterali tra la banca e la relativa controparte. Non si applica perciò l'art. 114 lett. g OFoP. Le ponderazioni applicabili del rischio sono quindi quelle della controparte dell'operazione pronti contro termine. Se le corrispondenti condizioni sono soddisfatte, si può tuttavia applicare il nm. 128 o 172 della Circ. FINMA 08/19.

6. **Una banca che continua a utilizzare l'approccio AS-CH conformemente alle disposizioni transitorie (art. 137 OFoP e nm. 409 Circ. FINMA 08/19) deve comunque applicare le nuove disposizioni sancite dalla circolare sui rischi di credito (p. es. il requisito CVA e la copertura dei rischi legati alle controparti centrali – nm. 408-408.48)?**

Sì. Le nuove disposizioni devono essere applicate anche dalle banche che utilizzano l'approccio AS-CH. La disposizione transitoria di cui all'art. 137 OFoP e al nm. 409 Circ. FINMA 08/19 riguardano solo i punti esplicitamente citati, vale a dire, fra l'altro, il metodo per il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati. Tutte le nuove disposizioni non esplicitamente citate nell'art. 137 OFoP e al nm. 409 Circ. FINMA 08/19, segnatamente l'estensione dell'ambito di applicazione degli equivalenti di credito in relazione al requisito CVA o in relazione a controparti centrali (nm. 408-408.48) si applicano indipendentemente dal metodo di calcolo AS-CH o AS-BRI.

7. **In conformità al nm. 408.2, una controparte centrale (CCP) necessita di una licenza rilasciata dalla sua autorità di vigilanza per essere considerata una controparte centrale qualificata (QCCP). Si intende una licenza esplicita come QCCP ai sensi di Basilea III?**

No. Il nm. 408.2 non esige che l'autorità di vigilanza di una CCP la designi esplicitamente come QCCP. È invece richiesta una licenza o un'autorizzazione per poter agire in qualità di controparte nella rispettiva giurisdizione per i prodotti in questione.

8. **Dove è definita la «soglia sovrana» (sovereign floor) per le posizioni interbancarie?**

Erroneamente, la «soglia sovrana» (sovereign floor) non è stata recepita nella normativa svizzera. È previsto di implementarla introducendo un nuovo capoverso 3 nell'articolo 68 dell'OFoP:

Articolo 68 Banche e commercianti di valori mobiliari

³ *I crediti nei confronti di banche senza rating esterni (tranne lettere di credito autoliquidanti¹ a breve termine per il finanziamento del commercio) non possono ricevere una ponderazione del rischio inferiore a quella per i crediti nei confronti dello Stato di sede.*

¹ «Short term self-liquidating letters of credit in trade finance» (in inglese), cfr. bcbs205, pag. 4 (www.bis.org/publ/bcbs205.pdf)

9. La ponderazione del rischio di 0% secondo l'allegato 2 numero 1.2 dell'OFoP si applica a tutte le valute?

No. Il credito deve essere espresso e rifinanziato nella valuta nazionale e rifinanziato in questa stessa valuta. È previsto di apportare una precisazione al numero 1.2 dell'allegato 2 dell'OFoP, del seguente tenore:

Numero	Classi di posizioni (AS-BRI) con possibilità di applicazione di rating esterni	Classi di rating								fisse
		1	2	3	4	5	6	7	Senza rating	
1.	Governi centrali e banche centrali									
1.1	Governi centrali e banche centrali	0 %	0 %	20 %	50 %	100 %	100 %	150 %	100 %	–
1.2	Confederazione Svizzera, Banca nazionale europea, Banca centrale europea, Unione europea, <u>purché il credito sia espresso nella valuta nazionale e rifinanziato in questa stessa valuta.</u> ²	–	–	–	–	–	–	–	–	0 %

10. Gli standard minimi di Basilea menzionano determinate posizioni fuori bilancio come le *note issuance facilities* (NIF), le *revolving underwriting facilities* (RUF) o gli strumenti sostitutivi di un'erogazione diretta del credito. Dove sono indicati i fattori di conversione del credito per tali posizioni nell'allegato 1 dell'OFoP?

Questo punto non è definito chiaramente nell'allegato. In linea di massima le disposizioni concernenti i fattori di conversione del credito coincidono con quelli degli standard minimi di Basilea ([§82-86]). Di seguito si riporta la precisazione che si prevede di apportare nell'allegato 1 OFoP, che fornisce le informazioni rilevanti.

Numero	Impegni eventuali e impegni irrevocabili	Fattori di conversione del credito
		AS-BRI
1.	Impegni di credito	
1.1	Impegni fissi e con una durata iniziale convenuta fino a un anno	0,20
1.2	Impegni fissi e con una durata iniziale convenuta di oltre un anno	0,50
1.3	Impegni revocabili in ogni momento senza oneri e che divengono automaticamente nulli in caso di peggioramento della solvibilità del debitore	0,00
2.	Fideiussioni degli artigiani edili per l'esecuzione di costruzioni edili in Svizzera e all'estero	0,50
3.	Prestazioni autoloquidanti di garanzie su operazioni di commercio di merci	
3.1	<u>Lettere di credito commerciali autoloquidanti a breve termine connesse a operazioni di commercio di merci</u> <i>(p. es. crediti documentari garantiti dalle merci soggiacenti)</i>	0,20

² Ciò significa che la banca possiede anche gli impegni corrispondenti nella valuta nazionale. Questa inferiore ponderazione del rischio può essere estesa alle garanzie reali e personali.

Numero	Impegni eventuali e impegni irrevocabili	Fattori di conversione del credito
		AS-BRI
4.	Impegni di versamento o di versamento suppletivo	
4.1	Su titoli di partecipazione non iscritti a bilancio tra le partecipazioni	1,00
4.2	Su titoli di partecipazione se si tratta di partecipazioni da non consolidare	1,00
4.3	Su titoli di partecipazione se si tratta di partecipazioni da consolidare o di titoli di partecipazione del settore assicurativo	1,00
5.	Prestazioni di garanzie	
<u>5.1</u>	<u>Impegni eventuali connessi a transazioni (p. es. garanzie di buona esecuzione, garanzie passive, garanzie di prodotto e lettere di credito in attesa di utilizzo connesse a transazioni specifiche)</u>	0,50
<u>5.2</u>	<u>Note Issuance Facilities (NIF) e Revolving Underwriting Facilities (RUF)</u>	0,50
6.	Strumenti di credito sostitutivi diretti e altri impegni eventuali	
<u>6.1</u>	<u>Strumenti di credito sostitutivi diretti, p. es. garanzie del credito (comprese le lettere di credito in attesa di utilizzo che servono da garanzie finanziarie per i prestiti e le operazioni su titoli) e accettazioni (comprese le girate con carattere di accettazioni).</u>	1,00
<u>6.2</u>	Altri impegni eventuali	1,00

Osservazioni:

1. Gli impegni eventuali (di cui al punto 6.2) comprendono segnatamente:

- operazioni di pronti contro termine e cessioni di attività pro solvendo, per le quali il rischio di credito rimane in capo alla banca³ [§83 (ii)]
- operazioni di prestito titoli e costituzione di titoli in garanzia, comprese quelle risultanti da transazioni del tipo PcT (pronti contro termine attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli) [§84]
- operazioni di acquisto di attività a termine, impegni di deposito a termine e parti non pagate di azioni e titoli sottoscritti⁴ che rappresentano impegni a utilizzo certo [§84 (i)].

2. Nel caso in cui vi sia un obbligo a fornire un impegno su una posizione fuori bilancio, le banche possono impiegare il minore fra i due fattori di conversione del credito applicabili.[§86]

11. Dove vengono applicati i requisiti di cui al §95 e §105 degli standard minimi di Basilea III (e Basilea II)?

Erroneamente tali requisiti non sono stati esplicitamente recepiti nella normativa svizzera. Si procederà alla correzione tramite l'inserimento di due nuovi numeri marginali nella Circ. FINMA 08/19:

³ Tali posizioni devono essere ponderate in base al tipo di garanzia o di titoli e non in base al tipo di controparte della transazione in questione.

⁴ Tali posizioni devono essere ponderate in base al tipo di garanzia o di titoli e non in base al tipo di controparte della transazione in questione.

Nm. 15.1 [§95] *Le banche devono rendere note le agenzie di rating a cui ricorrono per la ponderazione del rischio delle loro posizioni. Per ogni agenzia di rating scelta e riconosciuta, le informazioni devono essere strutturate in base a: tipi di credito, ponderazioni del rischio attribuite ai corrispondenti rating in base alla procedura di attribuzione autorizzata, somma complessiva delle posizioni ponderate per il rischio per ogni ponderazione del rischio.*

Nm 13.1 [§105] *Nel caso di crediti bancari a breve termine si procede nel modo seguente:*

- *Il trattamento generale dei crediti a breve termine – come spiegato nell'allegato 2, punto 4.1 OFoP – si applica a tutti i crediti bancari con una scadenza iniziale fino a tre mesi, purché non esista un rating specifico a breve termine.*
- *In presenza di un rating a breve termine che, rispetto al trattamento generale in conformità all'allegato 2, punto 4.1 OFoP, consente ponderazioni del rischio più vantaggiose (cioè inferiori) o equivalenti, il rating a breve termine deve essere impiegato solo per questo credito specifico. Gli altri crediti a breve termine vengono trattati conformemente al trattamento generale di cui sopra.*
- *Se un rating specifico a breve termine per un credito bancario a breve termine comporta ponderazioni del rischio meno vantaggiose (cioè superiori), il trattamento generale a breve termine – in conformità all'allegato 2, punto 4.1 OFoP – applicato ai crediti interbancari a breve termine non può essere impiegato. Tutti i crediti a breve termine non valutati ottengono pertanto la stessa ponderazione del rischio corrispondente a questo specifico rating a breve termine.*

12. Nella tabella del nm. 17 Circ. FINMA 08/19 viene menzionato l'add-on «1.0»; ciò significa dell'1% o del 10%?

Il tasso esatto di add-on è del 10.0%. L'errore di battitura («1.0» anziché «10.0») sarà corretto quanto prima.

13. Per quanto riguarda il metodo dei modelli EPE, le cartolarizzazioni e l'IRB la Circ. FINMA 08/19 rimanda agli standard minimi di Basilea. Tali rimandi si riferiscono solo alle regole di calcolo dei requisiti di fondi propri oppure comprendono anche tutti gli aspetti rilevanti del pilastro 2?

I rimandi dovrebbero comprendere anche gli aspetti rilevanti del pilastro 2. Affinché questo sia più chiaro, la Circ. FINMA 08/19 sarà integrata nel modo seguente:

Nm. 102: È stata aggiunta una frase secondo cui sono applicabili anche [§777(i)-§777(xiii)].

Nm. 253: È stato aggiunto un riferimento esplicito a tutti i requisiti del pilastro 2 degli standard minimi di Basilea che le banche devono soddisfare in materia di cartolarizzazione. Rientrano segnatamente [§790-794] e [§795].

Nm. 266: È stato aggiunto un riferimento esplicito a tutti i requisiti del pilastro 2 dei requisiti minimi di Basilea che le banche devono soddisfare in materia di IRB. Rientrano segnatamente [§765] e [§766].

14. Il nm. 116 della Circ. FINMA 08/19 si riferisce all'art. 75 cpv. 2 OFoP, che non esiste.

L'ultima frase del nm. 116 della Circ. FINMA 08/19 sarà corretta come segue: «~~Fatto salvo le disposizioni di cui all'art. 75 cpv. 2 OFoP,~~ Nel portafoglio di negoziazione si applica solo l'approccio completo.»

15. La Circ. FINMA 08/19 menziona, al nm. 131, anche l'oro. Questo può però subire le oscillazioni del prezzo di mercato, motivo per cui la ponderazione del rischio di 0% di cui ai nm. 130–131 non è appropriata.

È vero, l'oro non è citato nel [§185]. Il nm. 131 della Circ. FINMA 08/19 viene adeguato come segue:

- La garanzia consiste in un deposito in contanti ~~e in oro~~; oppure

16. Nei §197 e §199 il testo di Basilea II menziona requisiti supplementari. Si applicano anche nella normativa svizzera?

Sì, la normativa svizzera deve essere in linea con gli standard minimi di Basilea. Erroneamente i requisiti di cui al [§197] e [§199] non sono stati applicati. Si procederà alla correzione aggiungendo i due nuovi nm. seguenti nella Circ. FINMA 08/19:

Nm. 232.1 [§197] Le soglie di materialità per gli importi al di sotto dei quali non vengono effettuati pagamenti in caso di perdita costituiscono posizioni nel segmento first loss conservate dalla banca e devono essere ponderate con una ponderazione del rischio di 1250% dalla banca che acquista la garanzia del credito.

Nm. 232.2 [§199] Se la banca trasferisce una parte del rischio di un credito in una o più parti a uno o più garanti e conserva una parte del rischio e se il rischio trasferito e il rischio sopportato non sono a pari livello, la banca può riconoscere una garanzia o per il segmento di rango anteriore (p. es. segmento second loss) o per il segmento di rango inferiore (p. es. segmento first loss). In questo caso si applicano le disposizioni della sezione XIV (operazioni di cartolarizzazione).

17. Perché l'implementazione UE delle regole dell'IRB per i titoli di partecipazione non è stata ripresa nell'applicazione svizzera dell'IRB?

Ciò è giustificato da motivi storici e dall'intento di ottenere, grazie a Basilea III, un quadro coerente di reporting e un'infrastruttura informatica coerente per il calcolo degli attivi ponderati per il rischio per le banche svizzere con filiali IRB nell'UE e per le filiali con sede in Svizzera di gruppi finanziari dell'UE. In base al principio di applicazione di «Basilea puro», le regole IRB della Circ. FINMA 08/19 per il trattamento dei titoli di partecipazione saranno assolutamente coerenti con le corrispondenti norme degli standard minimi di Basilea (sostituirà l'attuale implementazione di Basilea II basata sull'UE). A questo proposito viene inoltre chiarito che, con Basilea III, i requisiti di fondi propri per la perdita attesa devono essere determinati sulla base di una ponderazione del rischio di 1250% (sostituendo così il trattamento di deduzione del capitale previsto da Basilea II).

D. Fondi propri necessari – rischi di mercato

1. **Come mai nel nm. 32 della Circ. FINMA 08/20 non viene menzionato il fatto che le banche devono disporre di capacità sufficienti anche in periodi di stress per poter garantire una valutazione affidabile e prudente? Una banca deve avere la possibilità di impiegare metodi di valutazione alternativi se il metodo normalmente utilizzato non è disponibile?**

Questi punti sono stati erroneamente omissi; il nm. 32 della Circ. FINMA 08/20 viene integrato come segue:

La banca deve disporre di capacità sufficienti per garantire una valutazione prudente e affidabile anche in periodi di stress. Una banca deve avere la capacità di impiegare metodi di valutazione alternativi qualora le grandezze di input e gli approcci per una valutazione non siano più disponibili a causa di illiquidità o interruzioni del mercato.

2. **Una banca deve utilizzare valutazioni di terzi per verificare se sono necessari o meno adeguamenti a livello di valutazione? Se sì, questo vale anche per le valutazioni con un modello?**

Sì, il nm. 46 della Circ. FINMA 08/20 viene integrato come segue:

Devono essere utilizzate valutazioni di parti terze per valutare la necessità di adeguamenti a livello di valutazione. Questo vale anche per le valutazioni con un modello.

3. **Il nm. 94.10 della Circ. FINMA 08/20 esige tuttora una deduzione dai fondi propri; non dovrebbe essere sostituita, secondo Basilea III, da un requisito di fondi propri di 100%?**

Esatto. L'espressione «si applica la deduzione dai fondi propri» al nm. 94.10 della Circ. FINMA 08/20 viene sostituita da «si applica un requisito di fondi propri di 100%».

4. **Il nm. 227.1 può essere applicato anche per i derivati di credito nth-to-default senza credito?**

No. Il nm. 227.1 della Circ. FINMA 08/20 viene modificato come segue:

Per i derivati di credito *first-to-default*, *second-to-default* e *nth-to-default* con rating, i requisiti di fondi propri per i rischi specifici devono essere calcolati conformemente ai nm. 94.1–94.5. Per quanto riguarda i derivati di credito *first-to-default*, *second-to-default* e *nth-to-default* senza rating si applica un requisito di fondi propri di 100%.

5. **I titoli di Stato devono essere oggetto di una modellizzazione IRC (Incremental Risk Charge)?**

Sì. Al nm. della Circ. FINMA 08/20 viene aggiunta una nota a piè di pagina del seguente tenore:

Secondo il documento «*Interpretative issues with respect to the revisions to the market risk framework, November 2011, issue 2.1.5*», anche i titoli di Stato devono essere riportati nell'IRC.

6. Per il calcolo del Value-at-Risk (VaR) basato su una simulazione di crisi, possiamo applicare uno schema di ponderazione per le osservazioni giornaliere?

No. Alla fine del nm. 296.1 della Circ. FINMA 08/20 viene inserita la seguente frase:

Per il calcolo del VaR basato sulla simulazione di uno scenario di stress non è consentito utilizzare una diversa ponderazione per le osservazioni giornaliere.

7. La FINMA può ritirare la sua autorizzazione di modello presso più di 10 eccezioni nel quadro del controllo a posteriori (backtesting)?

Sì. Alla fine del nm. 334 della Circ. FINMA 08/20 è stata aggiunta la seguente frase:

In caso di problemi seri legati all'integrità fondamentale del modello, la FINMA si riserva il diritto di ritirare la sua autorizzazione per il calcolo dei requisiti di fondi propri con l'approccio modello.

E. Fondi propri necessari – rischi operativi

[al momento non sono disponibili FAQ]

F. Ripartizione dei rischi

1. Le banche che applicano ancora l'AS-CH per il calcolo dei fondi propri necessari per i rischi di credito possono, nonostante tutto, attuare le nuove disposizioni in materia di ripartizione dei rischi a partire dal 1° novembre 2013?

Sì. L'art. 138 cpv. 1 OFoP sancisce che le banche che per il calcolo dei fondi propri necessari per i rischi di credito applicano ancora l'AS-CH durante il periodo transitorio *possono* determinare i loro grandi rischi conformemente all'approccio svizzero in materia di ripartizione dei rischio secondo il diritto anteriore (art. 83 – 112 OFoP[versione precedente]). È quindi possibile passare in maniera anticipata alle prescrizioni di ripartizione dei rischi secondo gli articoli 95 – 123 OFoP [nuova versione]. Invece, le banche che calcolavano già o calcolano d'ora in poi i fondi propri necessari in base all'approccio AS-BRI o all'IRB, devono obbligatoriamente applicare le nuove prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi.

2. L'art. 88 cpv. 1 lett. A OFoP [versione precedente] e l'art. 98 cpv. 1 lett. a OFoP [nuova versione] precisano che i superamenti del limite massimo sono consentiti solo se l'importo

eccedentario è coperto da fondi propri liberamente disponibili. Su quali elementi di fondi propri deve essere effettuata la deduzione?

La deduzione deve essere effettuata sul totale dei fondi propri computabili liberamente disponibili.

3. Le disposizioni transitorie di cui ai nm. 27 e 28 della Circ. FINMA 08/23 «Ripartizione dei rischi – banche» non sono chiare. Il nm. 12 può continuare a essere applicato durante il periodo di transizione fino al 31.12.2018?

No, il nm. 12 della Circ. FINMA 08/23 è definitivamente abrogato. Anche le banche che continuano ad applicare l'approccio svizzero finora in uso per la ripartizione dei rischi devono applicare le nuove prescrizioni dell'art. 116 OFoP [nuova versione] per i crediti nei confronti di banche e commercianti di valori mobiliari (v. disposizioni transitorie di cui all'art. 138 cpv. 2 OFoP [nuova versione]). Si applicano pertanto i nm. 12.1 – 12.4 anziché il nm. 12.

4. Una banca che dal 1.1.2013 continua a determinare i grandi rischi in base all'approccio svizzero (art. 83–112 OFoP[versione precedente]) come deve continuare a trattare le obbligazioni fondiarie svizzere? Secondo l'art. 106 in combinato disposto con l'allegato punto 2.1 OFoP [versione precedente] o secondo l'art. 116 in combinato disposto con l'art. 114 lett. c OFoP [nuova versione]?

La banca deve procedere in base all'approccio svizzero finora in uso e ponderare le posizioni in obbligazioni fondiarie svizzere al 25% (art. 106 in combinato disposto con l'allegato 4, punto 2.1 OFoP [versione precedente]).

5. L'art. 123 OFoP non dovrebbe rimandare anche alla posizione netta di cui all'art. 52?

Sì, manca questo riferimento. La posizione lunga netta si calcola secondo l'art. 51 e l'art. 52 OFoP, vale a dire che l'art. 123 OFoP, per essere corretto, dovrebbe essere formulato nel modo seguente:

Art. 123 Posizioni complessive specifiche all'emittente

Tenuto conto delle eccezioni ai sensi dell'articolo 114, le posizioni lunghe nette di ogni singolo emittente all'interno e all'esterno del portafoglio di negoziazione sono calcolate separatamente per i titoli di credito e di partecipazione ai sensi degli articoli 51 e 52, fermo restando che gli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni possono essere trattati conformemente all'articolo 103. La somma delle singole posizioni lunghe corrisponde alla posizione complessiva specifica dell'emittente.